

Tribunale di Milano, 21 settembre 2011. Pres. Di Leo, est. Carla Romana Raineri.

Fallimento - Effetti - Rapporti processuali - Posizione di terzo del curatore - Esercizio di diritti e di azioni compresi nel fallimento - Esplosione.

Per quanto attiene agli oneri probatori, va precisato che il curatore si colloca nella posizione di terzo solo quando fa valere la pretesa espropriativa e, quindi, quando contesta l'opponibilità di un atto di disposizione anteriore al fallimento, quando impugna un atto simulato, un atto pregiudizievole creditori ed altresì quando si oppone a pretese di terzi volte ad escludere dall'esecuzione concorsuale beni acquisiti al fallimento. Quando, invece, il curatore esercita diritti ed azioni compresi nel fallimento, egli si sostituisce al debitore fallito e si colloca nella sua stessa posizione restando, quindi, soggetto agli ordinari principi che regolano l'onere probatorio nei casi in cui svolga contro un terzo pretese creditorie vantate dal fallito allorché era ancora in bonis.

FATTO E SVOLGIMENTO DEI DUE GRADI DI GIUDIZIO

Con atto di citazione notificato a mezzo del servizio postale in data 10.1.03 il Curatore del FALLIMENTO FA. INDUSTRIALE SPA espose che :

- il 24.2.99 era intervenuto fra CI. SRL ed E. SERVICES SRL un accordo commerciale per la fornitura di acciaio a favore di quest'ultima;
- in esecuzione di tale accordo fra il febbraio ed il maggio 1999 la CI. SRL forniva alla E. SERVICES SRL un quantitativo di acciaio inox per un valore di lire 4.005.490.850;
- ancora in esecuzione dell'accordo 24.2.99 CI. forniva nel luglio 1999 ad E. un ulteriore quantitativo di merci (acciaio inox) per un valore di lire 510.074.550 (poi ridotto di lire 37.895.200 in forza di apposita nota di credito);
- il valore totale delle forniture operate nel 1999 da CI. a E. era stato pari lire 4.477.670.200, ora Euro 2.312.523,67;

- la consegna di tali merci, per espressa previsione contrattuale, avrebbe dovuto essere operata a mezzo dello spedizioniere S. (in KLAGENFURT, AUSTRIA);

- FA. aveva garantito a CI. il pagamento, da parte di E., delle forniture operate nel 1999 mediante una fidejussione per originarie lire 2 miliardi (poi aumentata a lire 4 miliardi in data 4.11.98 e prorogata, quanto alla scadenza, sino al 31.12.99);

- la validità e l'efficacia della fidejussione prestata da FA. erano subordinate alla consegna presso lo spedizioniere S. ed alla trasmissione, da parte del venditore CI., delle relative fatture e della documentazione di presa in consegna da parte del trasportatore;

- E., così acquistate le merci fornite da CI., procedeva alla loro rivendita alla MAX SO. e nel contempo cedeva a FA. i crediti futuri che sarebbero sorti da tale ulteriore rapporto di fornitura;

- affinché l'operazione si svolgesse nei termini di cui sopra, E. aveva inviato a S. un ordine irrevocabile di consegnare l'acciaio ritirato dai magazzini di CI. esclusivamente alla MAX SO., con divieto alla S. di modificare tali istruzioni senza il preventivo consenso di FA.;

- con lettera del 2.9.97 [la fornitura CI./E., oggetto di lite, risale tuttavia al febbraio 1999] S. avrebbe confermato a FA. che si sarebbe attenuta alle istruzioni di E.;

- E. avrebbe omesso di pagare i corrispettivi dovuti a CI.; di tal che quest'ultima escludeva la fidejussione prestata da FA., che, priva di mezzi sufficienti per onorare il debito garantito, nel maggio 2000 veniva dichiarata fallita dal Tribunale di Pavia su istanza della stessa CI.;

- con lettera raccomandata 21.2.01 il Fallimento FA., rilevato che nessun pagamento era stato operato a suo favore dalla MAX SO., intimava a S. il risarcimento del danno subito dalla società fallita a causa dell'inadempimento all'obbligazione di consegna delle merci verso la MAX SO.;

- S. contestava ogni addebito asserendo che le forniture di acciaio inox erano state consegnate alla MAX SO. trasmettendo a comprova (cfr. pag 5 atto di citazione Fall. FA.) "alcuni documenti di trasporto dai quali tuttavia

emergeva che la stessa merce era stata consegnata, per conto di società differente da E. (la ALL ME. TRADING S.r.l.), ad altra società (la VR ME.LI S.p.a.) e non alla MAX SO.”;

- con missiva 27.8.02 la MAX SO., rispondendo ad una richiesta di informazioni da parte della Curatela, negava di avere concluso rapporti commerciali con E., precisando che le intese preparatorie intercorse non erano andate a buon fine;

- con la medesima missiva MAX SO. negava inoltre di avere ricevuto le forniture *de quibus* affermando che le consegne operate a suo favore dallo spedizioniere S. avevano riguardato merce non di provenienza E. ma da altro fornitore: ALL ME. TRADING regolarmente pagato.

Sulla scorta di tali deduzioni il Fallimento FA. evocava in giudizio, avanti il Tribunale di Pavia lo spedizioniere S., nonché l'asserito debitore ceduto MAX SO., instando per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:

“Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, così giudicare:

ritenuta e dichiarata la responsabilità extracontrattuale della S. & CO. AG nella determinazione del danno patito dalla fallita FA. INDUSTRIALE SPA in conseguenza della lesione del diritto di credito da quest'ultima vantato (per le ragioni esposte in narrativa del presente atto) nei confronti di MAX SO. SRL, condannare la convenuta S. & CO. AG, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a pagare al dott. STEFANO GO., nella sua qualità di Curatore del Fallimento FA. INDUSTRIALE SPA ed a titolo di risarcimento del danno stesso, la somma di € 2.312.466,13 o quella, maggiore o minore, che li Tribunale Ill.mo riterrà conforme a giustizia, oltre rivalutazione e interessi dal dì dell'illecito al saldo;

nell'ipotesi in cui venisse accertato che la convenuta S. & Co. AG ha adempiuto all'obbligo di consegna delle forniture di acciaio (descritte in narrativa del presente atto) direttamente alla Max So. SRL, condannare quest'ultima, per le causali di cui in narrativa (cfr. pag. 8 atto di citazione Fall. FA.: ... il fallimento ha diritto di esigere dalla medesima MAX SO. il pagamento del prezzo da quest'ultima dovuto

alla società fallita...), a pagare al dott. STEFANO GO., nella sua qualità di Curatore del Fallimento FA. INDUSTRIALE SPA, il prezzo contrattualmente dovuto, pari ad Euro 2.312.466,13 oltre rivalutazione ed interessi da quanto dovuto al saldo.

In ogni caso con favore di spese, competenze ed onorari del presente giudizio”.

Con comparsa di risposta depositata in data 16.6.03 si costituiva la MAX SO. contestando in radice il fondamento delle avverse pretese e deduzioni di cui invocava il rigetto. Segnatamente essa rilevava:

- l'inesistenza di alcun credito di E. verso MAX SO., credito che avrebbe dovuto costituire l'oggetto della presunta cessione E. / FA. (e di cui alle lettere del 2 settembre 1997 e del 30 aprile 1998);

- l'inesistenza di alcun accordo negoziale tra MAX SO. ed E., in quanto le trattative intercorse non erano sfociate in accordi negoziali;

- che nessuna fornitura di merce era mai stata operata da E. a MAX SO.;

- che l'infondatezza delle argomentazioni attoree emergeva *ictu oculi* dalla discrasia rilevabile nelle date di formazione dei documenti esibiti dal Fallimento, atteso che esso chiedeva, quale cessionario dei relativi crediti, il pagamento di (presunte) forniture operate nell'anno 1999 benché ad essa fossero stati ceduti solo (presunti) futuri crediti risalenti al 1997 ed al 1998;

- che lo stesso Fallimento, mediante le allegazioni documentali offerte (cfr. n.66 lettere di vettura internazionale S. esibite sub doc. 44 FALL. FA.), aveva offerto la prova della inesistenza di qualsivoglia rapporto di fornitura da E. verso MAX SO.;

- che nessuna consegna era stata operata da E. verso MAX SO., in quanto le consegne operate a favore di quest'ultima erano state svolte dalla ALL ME. TRADING, soggetto pacificamente diverso, separato ed indipendente dalla cedente [circostanza nota al Fall. FA. che a pag 5 del proprio atto di citazione deduceva *“alcuni documenti di trasporto dai quali tuttavia emergeva che la stessa merce era stata consegnata, per conto di società differente da E. (la ALL ME. TRADING S.r.l.), ad altra società (la VR ME.LI S.p.a.) e non alla MAX SO.”;*

- che la MAX SO. era estranea a qualsiasi ulteriore rapporto contrattuale e che essa nulla poteva conoscere circa le modalità di approvvigionamento e/o l'origine delle merci in capo al proprio fornitore ALL ME. TRADING, ovvero circa eventuali passaggi di proprietà che avessero potuto in precedenza interessare la merce in questione

Si costituiva in giudizio anche lo spedizioniere S., eccependo, in via pregiudiziale, il difetto di giurisdizione del Giudice adito ed in via preliminare la prescrizione dei diritti fatti valere dall'attore.

Contestava, comunque, nel merito contestava la fondatezza della domanda.

Con sentenza del 4.11.05 il Tribunale dichiarava la propria incompetenza a conoscere le domande svolte verso S. e disponeva la separazione dei procedimenti.

La causa fra Fall. FA. e MAX SO. veniva successivamente decisa in data 28.11.07 con sentenza n. 686/07.

Il Tribunale di Pavia statuiva la condanna di MAX SO. al pagamento, a favore del Fallimento attore, dell'importo di Euro 1.856.673,51 oltre ad interessi di legge dalla domanda al saldo. Avverso tale decisione proponeva appello MAX SO. articolando plurimi motivi di censura alla impugnata sentenza.

A seguito della rituale costituzione in giudizio della parte appellata, la causa, precisate le conclusioni all'udienza del 10.5.2011 (differita in ragione della intervenuta sostituzione del Consigliere relatore), veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e rispettive repliche.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello è fondato e pertanto suscettibile di accoglimento.

Il Giudice di prime cure ha fondato la propria decisione su presunzioni affatto precise, gravi e concordanti, in quanto sorrette da labili indizi, oltretutto smentite, in larga parte, dalla documentazione versata in atti.

Giova anzitutto osservare che il Fallimento FA. non ha mai documentato le proprie pretese verso MAX SO.. In particolare non ha prodotto in giudizio, né il contratto di Fa.ing con E., né,

più significativamente, le fatture di vendita della cedente E..

Si noti in proposito che alla stregua del doc. 7/a prodotto dalla stessa difesa del Fall. FA., con il quale E. dichiarava di cedere a FA. INDUSTRIALE SPA (ancora *in bonis*) i crediti che a far data dal 1.9.97 avrebbe vantato nei confronti di MAX SO., E. precisava che:

“sulle fatture che andremo ad emettere nei confronti della società MAX SO. srl verrà riportata la seguente dicitura:

Il pagamento della presente fattura sarà valido e liberatorio soltanto se effettuato esclusivamente alla FA. INDUSTRIALE SpA Pavia-cessionaria del credito”.

Mai il Fallimento ha prodotto in giudizio le fatture che E. avrebbe dovuto emettere nei confronti di MAX SO. .

Trattandosi di cessione di crediti futuri, che correttamente il Giudice di primo grado ha considerato efficace nel momento in cui i crediti sarebbero venuti ed esistenza, il Fallimento avrebbe dovuto produrre il contratto di vendita fra E. e MAX SO., quale fonte rappresentativa del credito che assume ceduto o, quantomeno, i documenti (fatture) emesse da E. nei confronti di MAX SO., i quali, giusta le condizioni di cui al doc. 7/a, avrebbero dovuto riportare la dicitura di cui sopra.

Non è verosimile che una cessione di crediti di tale portata (circa 4 miliardi con valuta 1999) possa essersi perfezionata senza la consegna dei documenti probatori del credito (fatture e DDT), e con l'assunzione di un rischio finanziario da parte di FA. esposta, con la fidejussione rilasciata in favore di E., ad una richiesta di pagamento da parte di CI. per oltre 4 miliardi di Lire.

Il Fallimento neppure ha indicato, e tantomeno documentato, alcun sollecito di pagamento da parte di FA. *in bonis* verso la cedente E. e/o verso il (presunto) debitore ceduto MAX SO.; Neppure l'entità del credito ceduto può dirsi certa, posto che il Fallimento FA. ha agito nei confronti di MAX SO. per un importo identico al credito originariamente vantato da CI. nei confronti di E., ma non necessariamente identico a quello che E. avrebbe dovuto vantare nei confronti di MAX SO. a seguito della ri-vendita dell'acciaio (a meno che non si voglia ipotizza-

re che E. non abbia lucrato alcun vantaggio nella intermediazione dei beni)..

Inoltre tutte le parti hanno esibito le lettere di vettura internazionali (66) attestanti la consegna di merci a favore di MAX SO. da parte di ALL ME. TRADING (e non da E.);

Dal raffronto tra le risultanze “cartacee” delle 66 lettere di vettura ed i documenti inerenti la fornitura CI./E. esibiti dal Fall. FA. non può desumersi alcun rapporto di *identità* tra le due forniture in questione, ma solo di parziale *affinità*, poiché i codici dell'acciaio ben possono essere i medesimi, indipendentemente dalla “identità” delle forniture, trattandosi di merci fungibili, come peraltro riconosciuto anche dal Fallimento FA..

Nella sentenza pronunciata il Giudice *a quo* sanzionava l'inerzia probatoria della convenuta MAX SO. la quale avrebbe, sì, documentato che la consegna delle merci a suo favore venne operata da un soggetto terzo ed estraneo alla lite (circostanza reputata dal Giudice inidonea ad escludere l'esistenza di un accordo contrattuale E./MAX SO.), ma non anche di avere pagato i corrispettivi a tale terzo.

La documentazione in oggetto (attestante il pagamento da parte di MAX SO. ed ALL ME. TRADING era stata, invero, prodotta da MAX SO., ma oltre il termine processuale di cui all'art. 184 c.p.c. ; cosicché il Giudice di primo grado non ne ha, correttamente, potuto tenere conto (analogamente questa Corte non ne terrà conto).

Il passaggio della sentenza sul punto è il seguente: “*è pacifico che sussista identità tra la merce(...) è inoltre pacifico che fossero intercorsi contatti tra E. e MAX SO. per la fornitura di acciaio dalla prima alla seconda(...) ne consegue che sussistono evidenti elementi indiziari e presuntivi in ordine all'esecuzione di fornitura di acciaio da parte di E. a MAX SO. ed in ordine alla conclusione di un contratto tra le stesse*”).

Osserva la Corte che il Giudice di primo grado ha, di fatto, “inseguito” la merce per avvalorare il suo convincimento in ordine alla sequenza del passaggio CI./ / MAX SO..

E, sul presupposto (affatto scontato) che trattavasi della stessa merce, ha desunto che E. aveva in effetti “girato” la merce acquistata da CI. a MAX SO., da ciò ulteriormente inferendo l'intervenuta cessione del relativo credito sorto con MAX SO. a FA..

Ma anche ove la merce fosse materialmente la medesima, cioè la identica fornitura che CI. aveva effettuato in favore di E., ciò non significa necessariamente che *l'affaire* sia il medesimo, poiché nulla avrebbe impedito ad E. di rivendere la merce acquistata da CI. ad altro soggetto, diverso da MAX SO. (ad esempio ad ALL ME. TRADING) e a MAX SO. di acquistarla da quest'ultimo.

Ed anzi, tale evenienza risulta, al contrario della precedente illazione, suffragata proprio dalla prova (questa si utilizzabile) delle lettere di vettura che documentano come MAX SO. abbia ricevuto la fornitura proprio da ALL ME. TRADING.

Va poi evidenziato che il ricorso alle presunzioni, secondo l'art. 2729 2 co. c.c., non è ammesso ove la legge escluda la prova per testimoni.

Nel caso di specie non poteva trovare ingresso alcuna prova testimoniale (ex art. 2721 e segg. c.c.), poiché il presunto contratto di fornitura merci E./MAX SO. supera il limite di valore statuito dall'art.2721 c.c., così come il negozio di cessione di crediti futuri E./FA., né esiste alcun documento proveniente da MAX SO. che faccia apparire verosimile i fatti allegati.

Tutta la documentazione proveniente da MAX SO. contrasta irreversibilmente con la presunta stipulazione di un accordo commerciale tra essa ed E. e con l'insorgere di alcun credito verso quest'ultima.

A ciò aggiungasi che il FALLIMENTO FA. nulla ha eccepito circa la propria impossibilità morale o materiale di procurarsi una prova scritta né ha allegato di averla perduta.

L'inerzia probatoria del presunto creditore Fall. FA. avrebbe dovuto, dunque, essere sanzionata dal Giudice a quo e non già sopperita, d'ufficio, con il ricorso a presunzioni.

Il Tribunale di Pavia ha invece erroneamente accordato al Fallimento attore dei privilegi procedurali - ammettendo prove presuntive al

di fuori dei termini di legge ed accordandogli una indebita inversione dell'onere probatorio - che non trovano alcun fondamento nel vigente assetto normativo.

Ed invero, il Curatore si colloca nella posizione di terzo solo quando fa valere la pretesa espropriativa, quindi: quando contesta l'opponibilità di un atto di disposizione anteriore al fallimento, quando impugna un atto simulato od un atto pregiudizievole ai creditori, quando si oppone a pretese di terzi volte ad escludere dall'esecuzione concorsuale beni acquisiti al fallimento.

Quando, invece, esercita diritti ed azioni compresi nel Fallimento, egli si sostituisce al debitore fallito e si colloca nella sua stessa posizione. Quindi resta soggetto agli ordinari principi che regolano l'onere probatorio nei casi in cui faccia valere contro un terzo pretese creditorie vantate dal fallito allorchè era ancora *in bonis*. Ciò premesso, sussistono, al contrario, ad avviso di questa Corte, evidenti, e non riscontrate, anomalie nelle tesi difensive avanzate dal Fallimento, che rendono inverosimili i fatti allegati.

1. FA. si costituì garante verso CI. per ingentissimi importi, benché totalmente privo di mezzi per farvi fronte. E a tale proposito deve evidenziarsi che la declaratoria di insolvenza a carico di FA. fu determinata proprio dalla sua inadempienza verso CI. al momento dell'escussione della garanzia fidejussoria prestata, che, rilasciata in modo inusuale attraverso succinte comunicazioni di rinnovo ed innalzamento dei massimali garantiti, FA., venne onorata solo per la decima parte dell'importo massimo garantito.

2. La concessione di fidejussioni (e per un così rilevante valore) esorbita dalla naturale ed usuale attività del Fa.

3. L'impegno fidejussorio venne prestato senza il rilascio di controgaranzie da parte della garantita E., nonostante, a tale epoca, le condizioni patrimoniali di E. verso FA. fossero già pessime in considerazione dell'ingentissimo indebitamento maturato e descritto nella scrittura del maggio 1998 (doc.50 Fall. FA.).

4. Il Fall. FA. non è mai stato in grado di esibire il presunto contratto di Fa.ing stipulato con E. né ha indicato, e neppure documentato, quali corrispettivi esso avrebbe versato per tale cessione.

5. Il Fallimento FA., benché la dichiarazione di insolvenza venne generata proprio dalla vicenda per cui è causa, non è stato in grado di documentare l'invio, da parte di FA. *in bonis*, di alcuna richiesta di pagamento a MAX SO., la quale, secondo l'assunto difensivo della odierna appellata, omettendo il pagamento dei corrispettivi dovuti, avrebbe fatto mancare a FA. la provvista per pagare CI., innescando una sorta di "reazione a catena".

Viepiù sospetta appare la circostanza che, ancor prima, FA. *in bonis*, durante la propria "agonia", non si sia rivolta al presunto cedente E. lamentando l'accaduto (si rileva in proposito che ai sensi dell'art.4 Legge Fa. il cedente garantisce la solvibilità del debitore ceduto). Anche a tale proposito nulla è stato documentato dal Fall. FA..

Tale carenza probatoria è tanto più ingiustificata quanto più si consideri che nelle proprie difese l'odierna appellata non riferisce che detti documenti sono andati smarriti, ovvero non rivenuti dal Curatore, ma, semplicemente, deduce che essi non furono mai consegnati dal cedente al cessionario; circostanza obiettivamente inverosimile alla luce dei valori sottesi e dell'ingentissima esposizione debitoria maturata da E. verso FA. nel 1998, ovvero prima dei fatti oggetto di causa.

Il Fallimento ha invece documentato di essere nel possesso di tutta la documentazione inerente il rapporto CI. / E., sì che la totale assenza di documenti inerenti la cessione dei crediti verso MAX SO. appare circostanza del tutto anomala (e detta anomalia è aggravata dall'omesso esercizio da parte di FA. di alcuna attività per procurarsela).

6. Con la cessione di crediti E./ FA. nell'ambito dell'accordo di Fa.izzazione, ove effettivamente stipulato, FA. avrebbe dovuto pagare i relativi corrispettivi a E.. Tuttavia il Fallimento non è stato in grado di esibire il pre-

sunto contratto siglato (ma solo alcune missive che parrebbero postularlo) e non ha documentato, fatto ancor più rilevante, quale corrispettivo avrebbe versato (e/o dovuto versare) a E. (cosicché appare ragionevole desumere che, essa non abbia pagato alcun corrispettivo per tale asserita cessione di crediti futuri).

Non è, infatti, verosimile che una cessione di crediti di tale portata (circa 4 miliardi con valuta 1999) possa essersi perfezionata senza la consegna dei documenti probatori del credito (fatture e DDT), senza alcuna richiesta e/o doglianza per la loro mancata richiesta, ma, anzi, con l'assunzione di un duplice rischio finanziario (fideiussione/acquisto di crediti "al buio") da parte del soggetto che avrebbe dovuto invece trarvi lucro.

7. Anche laddove volesse ritenersi che FA. si sia cautelata nei confronti di E., in riferimento alla fidejussione alla stessa prestata, con la cessione in suo favore dei futuri crediti vantati da E. in ordine ai quali non avrebbe anticipato alcun importo, le date degli accordi e delle comunicazioni verse in atti non appaiono in linea con una siffatta ipotesi posto che la cessione dei "crediti futuri" fra E. e FA., relativamente ai crediti che E. avrebbe maturato nei confronti di MAX SO. è datata 2 settembre 97 mentre il contratto di fornitura intercorso fra CI. ed E. reca la data del 24.2.99. Cosicché dovrebbe ipotizzarsi che E. abbia ceduto a FA. un credito non futuro, ma futuribile, poichè non documentato, stante l'assenza di un contratto con MAX SO., e riferito ad una fornitura di acciaio che E. non aveva ancora acquisito (avendola acquisita con un contratto stipulato con CI. circa 18 mesi dopo)

8 L'invio dell'ordine irrevocabile di consegna da E. a S. (in data 2.9.97 – doc. 5 Fall. FA.) non solo è circostanza contestata, ma non appare collegabile, conciliabile e verosimile rispetto ai presunti rapporti commerciali cui inerirebbe; ed anzi appare scarsamente credibile che, in un settore commerciale caratterizzato dalla estrema celerità delle transazioni commerciali, a sua volta determinata dalle oscillazioni giornaliere di prezzo delle materie prime, un ordine di consegna possa essere im-

partito circa 18 mesi prima del perfezionamento del rapporto di compravendita e delle consegne delle merci.

9 La presunta cessione dei crediti futuri oggetto di lite non è stata mai annotata da FA. nelle proprie scritture contabili.

Il FALLIMENTO FA., a fronte della conclamata impossidenza di qualsivoglia documento inerente le cessione nei presunti crediti verso MAX SO., ha invece dato prova di detenere con precisione e diligenza (doc.51 Fall.) copia dei documenti inerenti "l'altra" cessione di crediti futuri menzionata nell'accordo del maggio 98 (verso EGM), di cui ha esibito le relative fatture munite della stampigliatura inerente l'avvenuta F.a.izzazione dei crediti:

Il Fallimento ha poi documentato di essere nel possesso di tutta la documentazione inerente il rapporto CI. / E., sì che la totale assenza di documenti inerenti la cessione dei crediti verso MAX SO. appare circostanza del tutto anomala (anomalia, invero, aggravata dall'omesso esercizio da parte di FA. di alcuna attività per procurarsela). Alla stregua delle suesposte considerazioni e dei sopra evidenziati rilievi le conclusioni che devono essere tratte dal complessivo quadro probatorio non possono che condurre alla riforma della impugnata sentenza, dovendosi, al contrario, evidenziare che non solo la domanda del Fallimento non è assistita da adeguata prova (*onus probandi incumbit ei qui dicit non ei qui negat*), ma che il comportamento serbato da FA. *in bonis* appare inconciliabile con la pretesa azionata in giudizio; sussistendo, al contrario, numerosi, gravi, precisi e concordanti indizi volti a far dubitare della genuinità della tesi della presunta cessione dei crediti

P.Q.M.

La Corte, definitivamente pronunciando, in totale riforma della appellata sentenza, rigetta le domande proposte nei confronti di MAX SO. in liquidazione srl dal Fallimento FA. INDUSTRIALE SPA; condanna la parte appellata al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi del giudizio liquidate in favore della parte appellante, in assenza di relativa note, quanto al primo grado

in € 4.800/00 per diritti ed € 6.000/00 per onorari e, quanto al presente grado, in € 3500/00 per diritti ed € 8.000/00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Milano, in camera di consiglio, il 21.9.2011.

*

IL CASO.it